



AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.

GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI LETTURA DEI
MISURATORI GAS POSTI PRESSO I CLIENTI FINALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE

CODICE CIG 7164151C6B

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

05 Luglio 2017

Il RUP

Ing. Francesco Pituello

Sommario

TITOLO I DESCRIZIONE	5
Art. 1. - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	5
Art. 2. – DURATA DEL CONTRATTO.....	6
Art. 3. - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO	6
Art. 4. - REVISIONE PREZZI	7
Art. 5. – MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA PRESTAZIONE.....	7
Art. 6. - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
Art. 7. - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE	8
Art. 8. - ANTICIPAZIONI	9
Art. 9. - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO	10
Art. 10. - PAGAMENTI A SALDO	11
Art. 11. - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	11
Art. 12. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
Art. 13. - CESSIONE DEL CREDITO.....	12
Art. 14. – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.....	12
Art. 15. - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	12
Art. 16. - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	14
Art. 17. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE	14
Art. 18. - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	14
Art. 19. – SUBAPPALTO	15

Art. 20. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA.....	16
Art. 21. – GARANZIA DEFINITIVA.....	16
Art. 22. - COPERTURE ASSICURATIVE	17
Art. 23. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
Art. 24. – VERIFICA DI CONFORMITA’	19
Art. 25. - RISERVATEZZA	20
Art. 26. - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	20
Art. 27. - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	21
Art. 28. - RISERVE E RECLAMI.....	22
Art. 29. - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	22
Art. 30. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23
Art. 31. – FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	23
Art. 32. - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	24
Art. 33. - FORO COMPETENTE.....	24
Art. 34. – MODALITA’ DI APPALTO	24
Art. 35. – ELENCO ALLEGATI.....	24
TITOLO II - PRESTAZIONI.....	25
Art. 36. – DEFINIZIONI	25
36.1 Allegato A - Elenco prezzi.....	25
36.2 Allegato B - Calendario di lettura	25
36.3 Allegato C - Report finale ciclo di lettura.....	25

36.4 Allegato D - Scheda tecnica di Sopralluogo	26
36.5 Allegato E - Report delle prestazioni aggiuntive eseguite.....	26
36.6 Allegato F - Report riepilogativo di lettura e delle prestazioni aggiuntive eseguite.....	26
36.7 Terminali per letture misuratori	26
36.8 Avviso di lettura contatori gas	27
36.9 Cartolina per la comunicazione dell'autolettura	27
36.10 Tesserino di riconoscimento	27
36.11 Identificazione di accessibilità/inaccessibilità	27
36.11.1 Misuratore accessibile.....	27
36.11.2 Misuratore non accessibile.....	27
36.11.3 Misuratore con accessibilità parziale	27
36.12 Indirizzo di posta per consegna dati di lettura	28
Art. 37. – NORME GENERALI.....	28
Art. 38. - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI	
29	
Art. 39. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA	30
39.1 Programma letture – Termini di esecuzione	30
39.2 Modifiche e/o variazioni	31
39.3 Modalità di esecuzione delle attività di lettura	31
Art. 40. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	32
40.1 Programma lavori – Prestazioni accessorie	32
40.2 Chiusura contatore per morosità senza rimozione dello stesso	32

40.3 Chiusura contatore per morosità con rimozione dello stesso	33
40.4 Compilazione scheda tecnica di sopralluogo	33
40.5 Compilazione scheda tecnica di sopralluogo	33
40.6 Report fotografico del gruppo di misura e del misuratore.....	34
Art. 41. - INDICAZIONI OPERATIVE.....	35
Art. 42. - VERIFICA LETTURE E/O CONTROLLI	35
Art. 43. - RILEVAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ E DELL'ESATTA UBICAZIONE DEL MISURATORE.....	36
Art. 44. - ANALISI DEI RISULTATI	36
Art. 45. - RILEVAZIONE DATI DI LETTURA	37
Art. 46. - CARTOLINE	38
Art. 47. - LETTURE ERRATE.....	38
Art. 48. - LETTURE INCOERENTI.....	38
Art. 49. - VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE MISURE E DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE	

TITOLO I DESCRIZIONE

Art. 1. - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di rilevazione dei valori di lettura dei misuratori posti presso il domicilio del cliente finale (e comunque nel luogo di ubicazione del misuratore medesimo) e le prestazioni accessorie di servizio richieste e specificate nell'Allegato A. Sia il servizio di rilevazione delle letture sia le predette prestazioni accessorie riguarderanno il settore di distribuzione gas.

La prestazione principale del presente appalto consiste nella rilevazione delle letture dei misuratori posti presso il domicilio del cliente finale (e comunque nel luogo di ubicazione del misuratore medesimo)

Le prestazioni secondarie del presente appalto consistono nella chiusura, a seconda dei casi con o senza rimozione del misuratore, nella compilazione della Scheda tecnica di Sopralluogo di cui all'Allegato D e nella redazione del Report Fotografico da eseguire entrambi nel caso in cui la chiusura non risulti possibile per inaccessibilità del misuratore

Nel corso dell'attività di rilevazione delle letture l'Impresa Appaltatrice registrerà anche la posizione GPS dei misuratori mediante l'utilizzo dei propri terminali per letture misuratori. Questa informazione sarà trasmessa alla Committente attraverso appositi tracciati stabiliti tra le parti.

Per le prestazioni aggiuntive le informazioni relative alle attività eseguite saranno rilevate su modulistica definita dalla Committente. Le modalità da adottare per ogni specifica prestazione sono definite dalla Committente e saranno comunicate all'Impresa Appaltatrice con congruo anticipo.

La Committente precisa che le letture dei contatori verranno utilizzate per la corretta ripartizione del gas transitato nelle reti di distribuzione e la conseguente emissione di fatture ai clienti interessati. Conseguentemente è fondamentale che le letture rilevate si avvicinino il più possibile al 100% delle letture affidate. Nel caso prestazioni non eseguite secondo quanto specificato dalla Committente verranno applicate le penalità riportate all'Art. 26. Nel caso di particolari mancanze, che possano condurre anche ad un danno economico per la Committente, quest'ultima potrà avvalersi della facoltà di risoluzione immediata dell'affidamento.

È di basilare importanza che sia restituita la lettura di tutti i contatori accessibili, per evitare di incorrere in sanzioni previste dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La mancata lettura di un contatore accessibile comporterà all'Impresa Appaltatrice l'addebito dell'intera penalità sopportata dalla Committente nei confronti del cliente finale, oltre alle spese necessarie per la gestione amministrativa della pratica di indennizzo.

È inoltre essenziale che le letture vengano totalmente e correttamente rilevate nei termini fissati e riportati nel Calendario delle letture (Allegato B) o, comunque, nei termini più specificatamente stabiliti dalle comunicazioni che periodicamente verranno inoltrate dai competenti uffici della Committente, nelle quali saranno precisate le date e la scadenza di consegna.

Si precisa che, anche relativamente alle prestazioni aggiuntive di servizio oggetto del presente appalto (Allegato A), laddove siano previste sanzioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il mancato rispetto di obblighi da essa imposti, la Committente addebiterà all'Impresa Appaltatrice, per i soli casi ad essa imputabili, l'importo della penalità sopportata nei confronti del cliente finale, oltre alle spese necessarie per la gestione amministrativa della pratica di indennizzo.

Eventuali modifiche e integrazioni all'oggetto dell'appalto saranno concordate e definite da apposite comunicazioni successive, accettate e controfirmate dalle parti.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2. – DURATA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è stabilita in 24 mesi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni ovvero fino alla scadenza delle concessioni del servizio distribuzione e misura del gas, in capo alla Committente, qualora fosse stabilita in data antecedente alla scadenza del contratto stesso, per effetto di legge.

Alla data di scadenza la società Appaltatrice non potrà sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con la Committente.

L'Impresa Appaltatrice, nelle more di indizione della nuova gara di aggiudicazione, avrà l'obbligo di continuare ad erogare il servizio anche dopo la naturale scadenza del Contratto, applicando i prezzi pattuiti di cui all'Allegato A.

In virtù della particolare natura dell'appalto, correlato all'efficienza del servizio, in ogni caso l'Impresa Appaltatrice sarà obbligata a provvedere al completamento delle prestazioni già programmate, oppure in corso di esecuzione, alla data di scadenza del Contratto, alle medesime condizioni in esso stabilite.

Art. 3. - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il terzo e per il quarto anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di dicembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere

dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 4. - REVISIONE PREZZI

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Art. 5. - MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dovrà essere resa nei modi, forme e termini specificatamente riportati nel Titolo II del presente capitolato.

Art. 6. - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 7. - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 8. - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 9. - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti (o i beni forniti) nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegati i Report predisposti (di dettaglio e di riepilogo finale) del ciclo di letture e delle prestazioni accessorie (Allegati C, D, E ed F), debitamente approvati dalla Committente.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare

Le prestazioni realizzate, così come descritto nel Contratto d'appalto e negli elaborati di corredo, saranno contabilizzate e pagate utilizzando le voci ed i rispettivi compensi riportati nell'elenco prezzi (Allegato A), che forma parte integrante del presente Contratto. Il "PREZZO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE" è composto dalla voce "PREZZO UNITARIO DELLA PRESTAZIONE", soggetto a ribasso d'asta, e dagli "ONERI PER LA SICUREZZA" non soggetti a ribasso d'asta.

I prezzi contrattuali rimarranno validi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico indicata nell'Art. 2

I corrispettivi per le prestazioni offerte si intendono onnicomprensivi ed in particolare includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni spesa per paghe, contributi, oneri assicurativi, trasferte, materiali, oneri accessori di ogni specie e trasporti.

Si dà atto che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato e nella documentazione di corredo si è tenuto conto nel determinare i prezzi, quindi, gli stessi e le condizioni previste nell'Allegato A si intendono accettati dall'Impresa Appaltatrice senza riserva alcuna.

Per la contabilizzazione e la fatturazione del servizio di rilevazione delle letture e delle prestazioni accessorie, alla fine di ogni ciclo di attività, di norma su base mensile, l'Impresa Appaltatrice provvederà, sulla base dei criteri e dei prezzi contrattuali e dei Report predisposti (di dettaglio e di riepilogo finale) del ciclo di letture e delle prestazioni accessorie (Allegati C, D, E ed F), debitamente approvati dalla Committente, all'emissione di regolare fattura, nella quale saranno indicate le letture effettuate di cui all' Art. 42

I dati in ordine alle eventuali cartoline di autolettura pervenute alla Committente, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui agli Artt. 39, 42 e 45, non essendo in possesso dall'Impresa Appaltatrice, saranno forniti alla stessa dalla Committente prima dell'emissione della fattura.

Gli uffici competenti della Committente, provvederanno, entro 15 gg. dalla data consegna dei Report, a verificare la correttezza dei dati riportati negli stessi ed a comunicare eventuali errori riscontrati e/o gli addebiti di penali.

La Committente si riserva fin d'ora la facoltà di differire i tempi contrattuali di pagamento, laddove si riscontri una palese ed evidente difformità dei dati riportati in fattura. Il ripetersi di tali circostanze potrà essere causa di rescissione unilaterale del Contratto in danno dell'Impresa.

Le fatture saranno pagate per il totale dell'importo riconosciuto esatto ed esigibile a 30 giorni fine mese data fattura.

L'ammontare delle fatture, limitatamente all'importo riconosciuto effettivamente esatto ed esigibile, sarà liquidato tramite bonifico su rete interbancaria direttamente a favore del conto corrente ed attraverso l'Istituto di Credito che l'Impresa Appaltatrice dovrà indicare sulle medesime.

Art. 10. - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 11. - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i

Art. 12. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 13. - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 14. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 15. - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della

prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art. 16. - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 17. - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 18. - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 19. – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e smi.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Art. 20. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

Art. 21. – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure certificato di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 22. - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in tre milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 23. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto

personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 24. – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 25. - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 26. - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
PER OGNI INDENNIZZO CHE DOVRA' ESSERE RICONOSCIUTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA LETTURA DI MISURATORI ACCESSIBILI (*)	Art. 1	Euro 40,00
PER OGNI LETTURA ERRATA	Art. 44	Euro 8,00
PER OGNI MANCATA INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA LETTURA NON ESEGUITA	Art. 36.3	Euro 5,00
PER OGNI MANCATA INDICAZIONE DEL CORRETTO STATO DI ACCESSIBILITA' DEL MISURATORE	Art. 40	Euro 8,00
PER OGNI CARTOLINA DI AUTOLETTURA RIFERITA A MISURATORE ACCESSIBILE	Art. 43	Euro 10,00
PER OGNI LETTURA E PER OGNI GIORNO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE O NELLA CONSEGNA DEI DATI	Art. 1	Euro 0.06
PER OGNI GIORNO DI RITARDO OLTRE IL 7° GIORNO NELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI ACCESSORIE	Art. 37.1	Euro 10,00

<p>PER OGNI INDENNIZZO CHE DOVRA' ESSERE RICONOSCIUTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE ACCESSORIA NEI TEMPI PREVISTI (*)</p>	<p>Art. 37.1</p>	<p>Euro 10,00 più gli indennizzi che la committente dovrà corrispondere ai sensi della Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas e s.m.i</p>
---	------------------	---

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 27. - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata osservanza dei termini prefissati per l'esecuzione delle letture e l'invio alla Committente dei file parziali e finali contenenti le letture rilevate	Art. 36
comportamenti inadeguati verso i clienti finali da parte del personale incaricato dall'Impresa Appaltatrice	Art 46

ripetersi in maniera consistente di errori, ritardi e/o inadempienze della Impresa Appaltatrice	Art. 46
---	---------

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 28. - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 29. - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.

Art. 30. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 31. – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in Euro 500,00 oltre le spese di registrazione e valori bollati.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 32. - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 33. - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 34. – MODALITA' DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il parametro prezzo/qualità ai sensi dell'Art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i.

Art. 35. – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato A: Elenco Prezzi

Allegato B: Calendario di lettura

Allegato C: Report finale ciclo di lettura

Allegato D: Scheda tecnica di Sopralluogo

Allegato E: Report delle prestazioni aggiuntive eseguite

Allegato F: Report riepilogativo di lettura e delle prestazioni aggiuntive eseguite

Allegato G: Computo Metrico Estimativo

Allegato H: Verbale Lettura per voltura

TITOLO II - PRESTAZIONI

Art. 36. – DEFINIZIONI

36.1 Allegato A - Elenco prezzi

Documento che contiene, a fronte delle attività realizzate dall'Impresa Appaltatrice secondo le specifiche riportate nel presente Contratto e i suoi allegati, i compensi che la Committente riconosce.

36.2 Allegato B - Calendario di lettura

Documento che riporta le frequenze di lettura delle diverse tipologie di clienti, suddivisi per Comune. Essendo le attività oggetto del presente documento costantemente in fase evolutiva, si precisa che l'allegato "B" potrà subire, anche durante il periodo di svolgimento delle attività medesime, variazioni su proposta della Committente. Le variazioni potranno interessare anche le specifiche tecniche dei tracciati di lettura, ossia le modalità tecniche di scambio dati relativi all'esecuzione delle prestazioni di lettura. Tutte le variazioni saranno di volta in volta formalizzate con specifica comunicazione scritta all'Impresa Appaltatrice con un anticipo minimo di 30 giorni.

36.3 Allegato C - Report finale ciclo di lettura

Documento predisposto dalla Committente e compilato in ogni parte dall'Impresa Appaltatrice al termine di ciascuna prestazione di rilevazione letture effettuata, secondo le voci riportate nell'elenco prezzi contrattuale.

Il report finale del ciclo di lettura dovrà essere compilato a cura dell'Impresa Appaltatrice per ogni tipologia prevista nel calendario di lettura (switch/verifica, mensili e semestrali) nonché per ogni singolo comune in cui è stata eseguita la rilevazione delle letture (zona di lettura).

I dati indicati nel report, nonché nel report riepilogativo e nella relativa fattura, saranno oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.

36.4 Allegato D - Scheda tecnica di Sopralluogo

Documento predisposto dalla Committente per la rilevazione di informazioni relative alle caratteristiche tecniche (e dell'eventuale report fotografico) degli impianti gas da compilare in ogni sua parte a cura dell'Impresa Appaltatrice a seguito di sopralluogo sul posto.

I dati indicati nelle schede di sopralluogo, nonché nel report riepilogativo e nella relativa fattura, saranno oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.

36.5 Allegato E - Report delle prestazioni aggiuntive eseguite

Documento (file Excel) predisposto dalla Committente con le parti essenziali all'esecuzione delle SERVIZIO DI LETTURA DEI MISURATORI GAS E PRESTAZIONI ACCESSORIE attività e compilato nelle parti rimanenti dall'Impresa Appaltatrice al termine di ciascuna prestazione aggiuntiva effettuata, secondo le voci riportate nell'elenco prezzi contrattuale.

Tale documentazione, che forma parte integrante degli elaborati contrattuali, dovrà essere compilata e trasmessa a cura dell'Impresa Appaltatrice all'indirizzo di posta elettronica certificata della Committente.

I dati indicati nel report, nonché nel report riepilogativo e nella relativa fattura, saranno oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.

36.6 Allegato F - Report riepilogativo di lettura e delle prestazioni aggiuntive eseguite

Documento predisposto dalla Committente e compilato in ogni parte dall'Impresa Appaltatrice al termine di ciascuna prestazione effettuata (letture e prestazioni accessorie), secondo le voci riportate nell'elenco prezzi contrattuale.

Tale documentazione che forma parte integrante degli elaborati contrattuali, dovrà essere compilata e trasmessa a cura dell'Impresa Appaltatrice alla Committente. Il report riepilogativo, integrato debitamente dagli allegati C, D ed E di cui ai precedenti punti 1.3.4÷1.3.6, sarà l'attestato contabile sulla base del quale l'Impresa Appaltatrice emetterà le proprie fatture, una volta ricevuto il benestare da parte della Committente.

I dati indicati nel report riepilogativo, nonché negli allegati acclusi e nella relativa fattura, saranno oggetto di verifica ed accettazione da parte della Committente.

36.7 Terminali per letture misuratori

Strumenti elettronici, di utilizzo e proprietà dell'Impresa Appaltatrice, per la rilevazione delle letture. Dovranno essere dotati di sistema GPS per la registrazione della posizione geografica georeferenziata e di lettore per codice a barre per l'eventuale rilevazione dei dati di identificazione del misuratore (laddove presente la codifica).

36.8 Avviso di lettura contatori gas

Documento condiviso preventivamente con la Committente, nella forma e nei contenuti, che l'Impresa Appaltatrice, dopo averlo predisposto, dovrà esporre (almeno 48 ore prima) per avvisare i clienti finali della lettura dei contatori.

36.9 Cartolina per la comunicazione dell'autolettura

Documento cartaceo condiviso preventivamente con la Committente, nella forma e nei contenuti, che l'Impresa Appaltatrice, dopo averlo stampato, dovrà depositare presso il domicilio del cliente in caso di mancata rilevazione della lettura su contatori non accessibili o parzialmente accessibili.

36.10 Tesserino di riconoscimento

Tesserino plastificato che il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà esibire in modo visibile durante le attività di rilevazione delle letture. Il tesserino dovrà riportare:

- a) il nome e il logo dell'Impresa Appaltatrice;
- b) la fototessera della persona che lo indossa;
- c) un codice identificativo della persona che lo indossa;
- d) l'indicazione della dicitura "SERVIZIO LETTURA CONTATORI GAS e SERVIZI ACCESSORI".

36.11 Identificazione di accessibilità/inaccessibilità

Ai sensi dell'Art. 4 lettera a) della delibera 69/09 e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, si riportano le seguenti definizioni:

36.11.1 Misuratore accessibile

È il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

36.11.2 Misuratore non accessibile

È il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

36.11.3 Misuratore con accessibilità parziale

È il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

36.12 Indirizzo di posta per consegna dati di lettura

Indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dalla Committente dal quale vengono inviate ed al quale debbono essere trasmesse dall'Impresa Appaltatrice, sempre attraverso posta elettronica certificata, nei tempi e con le modalità indicate dalla Committente medesima, i dati di lettura ed ogni notizia ad essi attinente.

L'Impresa Appaltatrice si assume la responsabilità del controllo di avvenuto recapito e ricevimento, da parte della Committente, dei file di lettura inviati attraverso i riscontri che riterrà più efficaci e, comunque, anche telefonici.

Art. 37. – NORME GENERALI

La Committente e l'Impresa Appaltatrice faranno riferimento alla documentazione contrattuale nonché alle normative sugli appalti pubblici, sulla sicurezza del lavoro e di settore.

In dettaglio:

➤ Normativa sugli Appalti Pubblici

Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni

Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Normativa sulle condizioni di sicurezza

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, denominato nella prassi “Testo Unico della Normativa di Salute e Sicurezza sul Lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.

Deliberazioni AEEG:

Deliberazione 229/01 recante “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481” e successive modificazioni e integrazioni.

Deliberazione ARG/gas 69/09 recante “Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04)”.

Deliberazione 229/2012/R/gas e s.m.i. “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISG)”

Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas e s.m.i Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019

Deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i. “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”.

Normativa sulle condizioni di riservatezza:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 38. - CONOSCENZA DEI LUOGHI E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

I servizi oggetto del Contratto dovranno essere svolti nel territorio dei Comuni di Arconate, Legnano, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Villa Cortese, Vittuone, Buscate, Canegrate, Magenta, Mesero, Boffalora sopra Ticino, Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo (Provincia di Milano). Di seguito si riportano i dati salienti del territorio:

COMUNE	ABITANTI (2015)	SUPERFICIE Kmq	Pdr attivi al 31/12/2016
Abbiategrasso	32.585	47,10	15.334
Arconate	6.671	8,35	2.962
Boffalora	4.143	7,52	1.860
Buscate	4.777	7,86	2.062
Canegrate	12.511	5,30	5.651
Legnano	60.262	17,72	29.087
Magenta	23.654	21,81	11.742
Magnago	9.278	11,30	3.858
Mesero	4.151	5,69	1.961
Morimondo	1.140	26,27	428
Ozzero	1.495	11,02	639

Parabiago	27.692	14,17	12.821
Rescaldina	14.144	8,20	6.469
Villa Cortese	6.213	3,56	2.757
Vittuone	8.977	5,97	4.172

L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi ove si svolgeranno i servizi e della loro dislocazione sul territorio, nonché dell'entità dei clienti serviti e della cadenza delle letture.

Inoltre dichiara in tal senso di aver appropriatamente formato ed informato tutti i propri operatori, sollevando la Committente in relazione ad eventuali problemi connessi con l'esecuzione delle attività e l'accessibilità dei misuratori da leggere o su cui intervenire.

Art. 39. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA

Il calendario di rilevazione letture sarà strutturato dalla Committente nel rispetto delle regole stabilite dalle normative vigenti, nonché delle specifiche esigenze della Committente stessa.

Le date fissate dalla Committente per le rilevazioni delle letture saranno rese note all'Impresa Appaltatrice con congruo anticipo.

Il rispetto di tali date è vincolante per l'Impresa Appaltatrice. A tale riguardo l'Impresa Appaltatrice dovrà organizzarsi in modo tale da rispettare scrupolosamente le date di invio parziali e finali dei file contenenti le letture rilevate e da dare tempestivamente notizia di cause che possano originare ritardi nella consegna dei medesimi.

La mancata osservanza dei termini prefissati potrà essere motivo sufficiente per la risoluzione contrattuale in danno all'Impresa Appaltatrice.

39.1 Programma letture – Termini di esecuzione

Il calendario di lettura (Allegato B) costituisce parte integrante del Contratto d'Appalto e sulla base dello stesso la Committente provvederà a trasmettere all'Impresa Appaltatrice i programmi specifici riguardanti i cicli di lettura.

Onde consentire all'Impresa Appaltatrice una pianificazione operativa delle attività, il programma di ciascun ciclo di lettura, desunto dal suddetto calendario, riporterà:

- Tipologia di lettura;
- Il/i Comune/i dove effettuare le letture;
- Il numero indicativo delle letture da effettuare;

- La data di inizio/fine delle attività;
- La data di restituzione dei valori di lettura, intesa come quella di consegna dei file di lettura completi per ciascun impianto, presso l'indirizzo e-mail di cui all'Art. 36.12, messo a disposizione dalla Committente.

39.2 Modifiche e/o variazioni

La Committente si riserva la facoltà di modificare, sulla base di variazioni alle normative dettate dalle Autorità preposte o di esigenze della Committente medesima, il numero e la periodicità di rilevazione delle letture.

A tale proposito ogni eventuale variazione del calendario di rilevazione letture verrà trasferita all'Impresa Appaltatrice, al fine di consentirle l'ottimizzazione e la riorganizzazione delle proprie risorse.

Resta inteso che la Committente comunicherà formalmente all'Impresa Appaltatrice della evenienza con almeno 30 giorni di anticipo, mentre l'Impresa Appaltatrice si impegna a recepire le eventuali variazioni, garantendo l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, senza pretendere ulteriori compensi.

39.3 Modalità di esecuzione delle attività di lettura

La lettura dei misuratori collocati presso i clienti dovrà essere effettuata rilevando con la massima attenzione e scrupolosità i dati visualizzati dai totalizzatori o dai correttori di volume (nel caso di presenza dello strumento) e riportando, sui propri strumenti elettronici (terminali per letture misuratori), tutte le informazioni richieste comprensive del codice di accessibilità, parziale accessibilità o inaccessibilità del misuratore, così come definito nell'Art. 36.11.

L'Impresa Appaltatrice dovrà altresì provvedere, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione della lettura dei misuratori, ad apporre gli appositi avvisi di lettura, da collocare in posizione visibile da parte di tutti i clienti interessati. Qualora il misuratore si trovi all'interno della proprietà e questa non risulti accessibile, il letturista dovrà effettuare almeno tre tentativi di lettura, differiti opportunamente. Se, nonostante questo, non fosse possibile rilevare la lettura, il letturista dovrà lasciare apposita Cartolina per la comunicazione dell'Autolettura, come definita nell'Art. 14.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 così come modificato dalla Delibera ARG/gas 69/09. Il layout della cartolina dovrà essere preventivamente condiviso con la Committente.

Al fine di rilevare il maggior numero di letture effettive possibile, ma sempre nel pieno rispetto della privacy dei clienti finali, il personale incaricato dall'Impresa Appaltatrice potrà richiedere di accedere alle proprietà private fra le -8,00 e le 19,30 di ogni giorno lavorativo.

Agli effetti del presente articolo la settimana lavorativa è considerata di giorni sei, dal lunedì al sabato compreso.

L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente ogni anomalia/incongruenza relativa ai dati forniti dalla Committente (dati anagrafici, accessibilità o meno del misuratore, dati del misuratore, eventuali anomalie riscontrate, ecc.).

Art. 40. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

40.1 Programma lavori – Prestazioni accessorie

Il programma lavori per le prestazioni aggiuntive sarà strutturato dalla Committente nel rispetto delle regole stabilite dalle normative vigenti, nonché delle specifiche esigenze della Committente stessa.

Le date fissate dalla Committente per le attività, indicate come periodo entro il quale effettuare l'attività o come appuntamento (data e ora), saranno rese note all'Impresa Appaltatrice con coerente anticipo.

Il rispetto di tali date è vincolante per l'Impresa Appaltatrice. A tale riguardo l'Impresa Appaltatrice dovrà organizzarsi in modo tale da rispettare scrupolosamente le date di esecuzione da dare tempestivamente notizia di cause che possano originare ritardi.

La mancata osservanza dei termini prefissati potrà essere motivo sufficiente per la risoluzione contrattuale in danno all'Impresa Appaltatrice, oltre che dell'attribuzione delle penali previste.

Il programma lavori per le prestazioni aggiuntive verrà fornito su un file con la stessa struttura del

Report di riepilogo delle prestazioni aggiuntive eseguite (Allegato E) compilato per la parte di competenza della Committente e trasmesso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'Impresa Appaltatrice.

Il suddetto documento è stato redatto sulla base delle attuali esigenze della Committente, la quale si riserva la possibilità di modificarlo nel corso della validità del Contratto, informando opportunamente l'Impresa Appaltatrice.

40.2 Chiusura contatore per morosità senza rimozione dello stesso

L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire la prestazione ponendo la valvola di intercettazione posta a monte del contatore in posizione di chiusura (eventualmente, se predisposta, nella posizione di morosità) e sigillandola con apposito filo metallico e sigillo in plastica. Sul filo metallico dovrà essere apposta una busta in plastica contenente un cartellino avvertenze compilato con modalità concordate con la Committente, il tutto a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

In caso di assenza di valvole di intercettazione dotata di serratura, l'Impresa Appaltatrice provvederà ad inserire in ingresso al misuratore una lente/diaframma di chiusura, rimuovendo momentaneamente il misuratore stesso.

Per ogni intervento verrà rilevata l'ubicazione del contatore e la lettura di chiusura; inoltre verranno acquisite immagini fotografiche prima e dopo l'esecuzione.

In caso di mancata effettuazione dell'intervento per negato accesso da parte dell'utente verrà rilasciato un avviso di passaggio.

40.3 Chiusura contatore per morosità con rimozione dello stesso

L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire la prestazione ponendo la valvola di intercettazione posta a monte del contatore in posizione di chiusura (eventualmente, se predisposta, nella posizione di morosità), rimuovendo il contatore e apponendo un tappo di suggello. L'insieme di valvola e tappo dovrà essere sigillato con apposito filo metallico e sigillo in plastica. Sul filo metallico dovrà essere apposta una busta in plastica contenente un cartellino avvertenze compilato con modalità concordate con la Committente, il tutto a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

Per ogni intervento verrà rilevata l'ubicazione del contatore e la lettura di chiusura; inoltre verranno acquisite immagini fotografiche prima e dopo l'esecuzione.

La riconsegna dei misuratori rimossi avverrà con frequenza settimanale presso il magazzino di Legnano della Committente.

In caso di mancata effettuazione dell'intervento per negato accesso da parte dell'utente verrà rilasciato un avviso di passaggio.

40.4 Compilazione scheda tecnica di sopralluogo

In tutti i casi di mancata effettuazione dell'intervento di chiusura contatore per morosità, con o senza rimozione dello stesso, dovrà essere compilata in ogni sua parte la scheda tecnica di sopralluogo allegata (Allegato D) e dovranno essere effettuate tutte le foto a corredo necessarie, in particolare quella della colonna montante.

Le schede tecniche di sopralluogo ed ogni altro documento che si riferisca alla prestazione dovranno essere adeguatamente conservate dall'Impresa Appaltatrice e consegnate alla Committente entro le 24 ore successive l'intervento. Le fotografie dovranno essere comunque consegnate su CD con frequenza mensile in cartelle distinte per tipologia di prestazione e, su richiesta della Committente, dovranno essere fornite tempestivamente per e-mail. La codifica del nome del file dovrà essere tale da permettere l'identificazione univoca della prestazione a cui la fotografia si riferisce. Si precisa che in caso di ripetuta inosservanza dei tempi di consegna della documentazione la Committente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle fatture relative alle prestazioni coinvolte fino alla produzione della suddetta documentazione ed eventualmente di addebitare una penale pari a quanto indicato nell'Allegato A.

40.5 Compilazione scheda tecnica di sopralluogo

In tutti i casi di mancata effettuazione dell'intervento di chiusura contatore per morosità, con o senza rimozione dello stesso, dovrà essere compilata in ogni sua parte la scheda tecnica di

sopralluogo allegata (Allegato D) e dovranno essere effettuate tutte le foto a corredo necessarie, in particolare quella della colonna montante.

Le schede tecniche di sopralluogo ed ogni altro documento che si riferisca alla prestazione dovranno essere adeguatamente conservate dall'Impresa Appaltatrice e consegnate alla Committente entro le 24 ore successive l'intervento. Le fotografie dovranno essere comunque consegnate su CD con frequenza mensile in cartelle distinte per tipologia di prestazione e, su richiesta della Committente, dovranno essere fornite tempestivamente per e-mail. La codifica del nome del file dovrà essere tale da permettere l'identificazione univoca della prestazione a cui la fotografia si riferisce. Si precisa che in caso di ripetuta inosservanza dei tempi di consegna della documentazione la Committente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle fatture relative alle prestazioni coinvolte fino alla produzione della suddetta documentazione ed eventualmente di addebitare una penale pari a quanto indicato nell'Allegato A.

40.6 Report fotografico del gruppo di misura e del misuratore

L'Impresa Appaltatrice dovrà eseguire la prestazione effettuando la fotografia dell'intero gruppo di misura (alloggiamento del misuratore) da una distanza massima di 3 metri. Inoltre dovrà essere effettuata la fotografia del quadrante del totalizzatore, in maniera che i dati di targa del misuratore nonché la lettura del totalizzatore siano perfettamente leggibili.

Nel caso fossero evidenziate delle anomalie del gruppo di misura, queste dovranno essere adeguatamente documentate mediante fotografie.

Le fotografie effettuate da parte dell'impresa Appaltatrice, dovranno avere un formato standard di uso comune (jpg, bmp, ecc.) ed una risoluzione minima di 8 megapixel. I files dovranno avere una codifica univoca, in maniera da poter essere associati correttamente al misuratore oggetto della fotografia.

40.7 – Lettura di Voltura

La Committente potrà richiedere all'Impresa Appaltatrice di effettuare la lettura presso clienti finali con pratiche di voltura commerciale in corso .

Per la particolarità della prestazione richiesta, l'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente ad effettuare il tentativo di rilevazione del dato di misura entro la scadenza indicata sul documento trasmesso con i dati relativi al punto di fornitura da leggere (Allegato H) , far sottoscrivere il verbale al cliente finale se presente, effettuare la rilevazione fotografica del misuratore e ritrasmettere la documentazione alla Committente quotidianamente, al fine di permettere alla stessa la gestione completa della pratica da trasmettere quale riscontro al SII (Sistema Informativo Integrato c/o Acquirente Unico), come richiesto dalla normativa vigente.

Le modalità più opportune e funzionali per la gestione della documentazione oggetto della suddetta prestazione verranno eventualmente concordate tra le parti, al fine di rendere più agevole l'operatività delle risorse coinvolte.

Art. 41. - INDICAZIONI OPERATIVE

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, con proprio personale e mezzi autonomamente organizzati, alla lettura dei misuratori collocati presso i clienti finali nonché all'erogazione delle prestazioni di servizio accessorie.

Laddove sia esplicitamente prevista la fornitura del materiale da parte della Committente, la consegna all'Impresa appaltatrice avverrà settimanalmente presso il magazzino della sede di Legnano. In caso contrario, la fornitura del materiale necessario all'erogazione delle prestazioni previste nel Contratto, si intenderà a carico dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a destinare all'esecuzione dei servizi esclusivamente personale integerrimo, di provata moralità e capacità, formato in modo da garantire il corretto espletamento dell'attività affidata, nel numero necessario a soddisfare le esigenze di tempistica della Committente ed a garantire la migliore qualità delle prestazioni.

Nel corso delle attività potrà essere richiesto dalla Committente di provvedere anche ad eventuali aggiornamenti anagrafici e statistici d'utenza che verranno precisati ove richiesti, nella rigorosa osservanza dei termini programmati dalla Committente medesima.

Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà qualificarsi in qualsiasi circostanza e, a tale scopo, ciascun operatore dovrà esibire in modo visibile il tesserino soggettivo di riconoscimento definito in precedenza.

È fatto assoluto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di superare i vincoli che limitano l'accesso alla proprietà privata del cliente. Il personale dell'Impresa Appaltatrice, addetto alla rilevazione delle letture dei contatori o all'esecuzione dei servizi accessori, dovrà sempre annunciarsi prima di accedere alla proprietà privata dei clienti finali.

Art. 42. - VERIFICA LETTURE E/O CONTROLLI

La Committente potrà richiedere all'Impresa Appaltatrice di effettuare verifiche e/o controlli sulla clientela. Più dettagliatamente i controlli potranno essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) Controlli su clienti che non vengono letti da almeno tre cicli di lettura;
- b) Controlli su clienti per i quali siano state rilevate letture stabili per tre volte di seguito (contatore presumibilmente fermo);
- c) Controlli di letture ritenute anomale;
- d) Controlli di letture ritenute anomale che abbiano generato rettifiche dei consumi, anche a seguito di segnalazione dei clienti o delle società di vendita.

Per la particolarità e l'importanza delle verifiche sopra descritte, l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire l'effettuazione delle stesse, anche nel caso sia necessaria la presenza del cliente finale (contatore non accessibile) e/o nel caso che lo stesso non sia reperibile nelle fasce orarie normalmente utilizzate per la rilevazione delle letture.

In particolare per quanto riguarda i controlli di cui al precedente punto c), successivamente alla consegna da parte dell'Impresa Appaltatrice del report di lettura, i dati di consumo saranno verificati dai competenti uffici della Committente e saranno restituiti gli elenchi delle eventuali letture incongruenti. L'Impresa Appaltatrice, salvo diverse disposizioni scritte, espressamente impartite dagli uffici competenti della Committente, avrà a disposizione 3 giorni lavorativi per rileggere i misuratori (sia accessibili che parzialmente accessibili o non accessibili) presenti nell'elenco. A fronte di dette attività saranno applicate le regole di cui al successivo Art. 6.5.

Nei casi di rettifiche di consumo segnalate dai clienti finali o dalle società di vendita, la Committente invierà il file con le letture contestate e l'impresa avrà 3 giorni lavorativi di tempo per rileggere e confermare le letture.

Art. 43. - RILEVAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ E DELL'ESATTA UBICAZIONE DEL MISURATORE

Le parti si danno atto che è fondamentale per la Committente conoscere esattamente l'accessibilità del misuratore alla lettura e la sua esatta ubicazione.

Pertanto, al fine di venire in possesso di tale informazione, l'Impresa Appaltatrice segnalerà tale dato nei casi di difformità dell'ubicazione rilevata rispetto al dato fornito dalla Committente, per ogni nuovo cliente finale e per ogni cliente finale per cui nella banca dati non risulti essere registrata l'esatta ubicazione del misuratore. La segnalazione dovrà avvenire utilizzando gli appositi codici concordati con la Committente. Il mancato espletamento di quanto sopra comporterà all'Impresa Appaltatrice una penale, come indicato nell'Allegato A.

Art. 44. - ANALISI DEI RISULTATI

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito una serie di obblighi di qualità del servizio da rispettare nell'erogazione di determinate prestazioni (tra cui anche alcune di quelle oggetto del presente Contratto) in termini di livello di servizio e puntualità e le cadenze temporali entro cui eseguire le singole letture dei gruppi di misura. Al contempo ha previsto che, in presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura l'esito debba essere una lettura effettiva e ha altresì previsto un sistema di indennizzi per le ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni in materia di qualità del servizio e lettura dei gruppi di misura accessibili. Gli indennizzi riconosciuti ai clienti, a causa dell'attività svolta dall'Impresa Appaltatrice, saranno ad essa addebitati maggiorati di una specifica penale, secondo le previsioni di cui al successivo capitolo 6.

Qualora risultassero errori e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto (errata rilevazione delle letture, errata e/o incompleta istruttoria dei controlli richiesti, errata e/o incompleta

esecuzione delle prestazioni accessorie richieste, ecc.), tali condotte inadempienti verranno formalmente documentate e contestate alla società Appaltatrice.

Inoltre le prestazioni eseguite in palese difformità delle prescrizioni del presente Contratto e della normativa di settore non verranno in alcun modo ricompensate. Ricevuti tutti i dati dall'Impresa Appaltatrice, la Committente procederà al controllo dell'attività svolta sulla base delle informazioni ricavate dal proprio archivio o da appositi controlli effettuati in campo.

La Committente monitorerà gli indicatori di seguito riportati per verificare il buon andamento delle attività:

- a) numero di letture di contatori accessibili, indipendentemente dalla tipologia delle utenze lette;
- b) numero di letture di contatori non accessibili;
- c) esattezza dei dati di lettura;
- d) rispetto dei programmi di rilevazione misure ed esecuzione prestazioni;
- e) numero di prestazioni fuori standard (AEEG) imputabili all'Impresa Appaltatrice;
- f) ulteriori verifiche.

Oltre a quanto previsto all'Art. 39, la Committente si riserva la facoltà di effettuare, a sua discrezione, ulteriori verifiche:

- sulle modalità di svolgimento, sul comportamento tenuto e sul rispetto della proprietà privata dei clienti finali;
- sulla conformità alla normativa e alle indicazioni del presente Contratto circa le modalità tecniche adottate nello svolgimento delle prestazioni;
- sulle segnalazioni da chiunque comunicate in merito al servizio;
- sull'effettuazione delle prestazioni nel loro complesso mediante interviste ai clienti finali.

Art. 45. - RILEVAZIONE DATI DI LETTURA

Saranno contabilizzate ai prezzi stabiliti per ciascuna rilevazione tutte le letture dei misuratori (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili).

In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile, sarà addebitata alla società Appaltatrice una penale pari all'importo che la Committente dovrà corrispondere a titolo di indennizzo al cliente finale ai sensi della normativa vigente, oltre il costo amministrativo per la gestione della pratica.

In ogni caso di mancata rilevazione dei dati di misura, l'Impresa Appaltatrice dovrà indicare le motivazioni per cui la rilevazione non è andata a buon fine. In assenza di questa indicazione la

Committente applicherà per ogni mancata segnalazione una penale pari al corrispettivo unitario relativo alla prestazione, indicato nell'Allegato A.

Art. 46. - CARTOLINE

Qualora il letturista, per motivi non imputabili a lui, sia impossibilitato ad effettuare la lettura di un contatore non accessibile (dopo tre tentativi di lettura effettuati), dovrà lasciare presso il domicilio del cliente finale (possibilmente nella casella della posta, oppure in luogo opportunamente ubicato), una cartolina per comunicazione di autolettura come definita nell'Art. 33.9

Per ogni cartolina lasciata al domicilio del cliente finale debitamente compilata non verrà corrisposto alcun compenso.

Se dovesse pervenire alla Committente un'autolettura riferita ad una cartolina di un contatore individuato come accessibile nel database della Committente stessa, sarà attribuita all'Impresa Appaltatrice la penale prevista all'art. 26.

Art. 47. - LETTURE ERRATE

Qualora si dovessero riscontrare letture errate dei misuratori, a prescindere dalla condizione di accessibilità, sarà prevista la penale per ciascuna lettura errata come riportato nella tabella Penali di cui all' Art 23 del presente Capitolato. L'Impresa Appaltatrice si impegna a rilevare, senza oneri aggiuntivi per la Committente, nuovamente le letture segnalate come errate e a comunicare i dati entro 2 gg lavorativi dalla richiesta.

Art. 48. - LETTURE INCOERENTI

Richiamando il precedente Art. 41, in presenza di rettifiche generate da letture risultanti errate e rilevate dal letturista direttamente sui misuratori, verrà applicata la penale prevista nell'Allegato A per ciascuna rettifica eseguita.

Art. 49. - VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE MISURE E DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI ACCESSORIE

Qualora, durante le verifiche effettuate dalla Committente in merito alla idonea esecuzione delle attività di lettura o di esecuzione di prestazioni accessorie, si dovessero riscontrare comportamenti inadeguati verso i clienti finali da parte del personale incaricato dall'Impresa Appaltatrice, la Committente medesima si riserva la facoltà di richiedere l'immediato allontanamento degli operatori ritenuti responsabili di tali azioni, nonché di addebitare eventuali danni apportati alla propria immagine, riservandosi di rescindere unilateralmente il Contratto per colpa grave ed inadempienza.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa grave ed inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, saranno addebitati alla stessa tutti gli eventuali maggiori oneri che la Committente dovesse sostenere per la prosecuzione del servizio con altra ditta e/o per ritardi.

Il ripetersi in maniera consistente di errori, ritardi e/o inadempienze della Impresa Appaltatrice comporterà, da parte della Committente, la risoluzione unilaterale del Contratto in danno dell'Impresa Appaltatrice medesima.